

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VolontaRomagna ODV"

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita un'associazione riconosciuta del Terzo Settore, organizzazione di volontariato ex artt. 32 e seguenti D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS), che associa organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, denominata **"VolontaRomagna ODV"**, che trova origine dall'esperienza delle associazioni Ass.I.Pro.V. e Volontarimini, enti gestori dei CSV rispettivamente di Forlì-Cesena e Rimini e nasce dalla loro fusione.

L'associazione è democratica e priva di scopo di lucro.

La denominazione, comprensiva di acronimo ODV, è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

La sede legale è in Rimini, via Covignano n. 238.

L'associazione istituisce sedi territoriali operative in Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna e si riserva di disciplinarne il funzionamento, nel rispetto del presente statuto, con un apposito regolamento. Ne può istituire altre per esigenze di decentramento territoriale dei servizi, in relazione alle disponibilità della programmazione annuale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 - Principi ispiratori e assenza di scopo di lucro

2.1. L'associazione "VolontaRomagna ODV" è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'associazione sono ispirati ai valori della Costituzione Italiana e ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza.

2.2. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - Finalità

Allegato "C"
al n. 32950
di raccolta

Registrato a FORLÌ
il 1° dicembre 2025
al n.9394
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

3.1. L'associazione, direttamente o indirettamente, svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte prevalentemente ai terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione, direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, svolge attività prevalentemente a favore dei volontari e delle realtà del volontariato e del terzo settore delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini nel rispetto dell'esperienza maturata dalle organizzazioni Assi-prov e Volontarimini.

L'associazione svolge in via principale l'attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. m) del Codice del terzo settore: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività nei seguenti settori previsti dal Codice del Terzo Settore art. 5:

- a) interventi e servizi sociali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2. L'associazione può assumere ed esercitare la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato (di seguito anche CSV), ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e ss. del Codice del Terzo Settore. Nell'esercizio di tale funzione utilizzerà le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi dell'art. 64, comma 5, lettera d) del CTS.

Ai fini di cui al comma precedente, rispetterà il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

Per l'esercizio di tali attività l'associazione sviluppa:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

L'associazione inoltre potrà svolgere altre attività di interesse generale previste all'art. 5 comma 1 che permettano di:

- contribuire all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato e dagli enti di terzo settore, anche in rete con altri soggetti, fornendo alle stesse, prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti;
- fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà;
- favorire i rapporti e le relazioni tra le stesse organizzazioni di volontariato, specie fra quelle che operano nello stesso settore o sullo stesso territorio, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e istituzioni pubbliche e private, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare e attuare gli interventi più opportuni;
- sostenere la cultura della legalità e della trasparenza nel mondo del volontariato e più in generale nella vita sociale, facendosi promotrice di iniziative specifiche anche in raccordo con le istituzioni e altri soggetti.

L'Associazione può svolgere attività di autocontrollo, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 117/2017.

3.3. In particolare l'associazione si pone l'obiettivo di svolgere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore aventi sede e/o operanti nelle province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna.

L'associazione può svolgere inoltre attività attinenti ai propri scopi istituzionali a fronte di convenzioni e progetti che prevedano il rimborso delle spese sostenute con costi a carico del committente, sulla base di progetti e convenzioni approvati dal Consiglio direttivo in conformità con i principi ispiratori e le finalità di cui all'art. 2.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

3.4. L'associazione ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con altri enti e organismi che perseguono i medesimi fini.

Il consiglio direttivo per favorire una maggiore presenza

dell'associazione nei territori in cui opera e l'allargamento della base sociale potrà promuovere gruppi di lavoro distrettuali, assemblee territoriali, delegare singoli membri del consiglio ai rapporti con i diversi distretti e realizzare tutte le attività che consentano uno stretto collegamento con le realtà del territorio.

Art. 4 - Organizzazione dei servizi

4.1. In qualità di ente accreditato come Centro di Servizio per il Volontariato, i servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono esplicitati in un'apposita Carta dei Servizi ed erogati nel rispetto dei principi di cui all'art. 63 comma 3 del CTS e successive modificazioni, e specificamente:

- principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; il CSV applica a questo scopo sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
- principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
- principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
- principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;
- principio di integrazione: il CSV coopera soprattutto con i CSV che operano nella medesima regione allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;
- principio di pubblicità e trasparenza: il CSV rende nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; inoltre adotta una carta dei servizi mediante la quale rende trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

Art. 5 - Associati

5.1 L'adesione alla associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta.

5.2 Possono entrare a far parte dell'associazione tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo

settore, anche di secondo livello, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, operanti nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

5.3 Come disposto dall'art. 32 comma 2 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'ammissione di enti del Terzo settore diversi dalle ODV è soggetta alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV. Qualora per qualsiasi motivo, tale maggioranza venisse meno, il direttivo deve procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per esaminare le cause di tale situazione e prendere gli opportuni provvedimenti funzionali al ripristino del rapporto minimo previsto dalla legge e richiamato nel primo comma del presente articolo, da effettuarsi entro un anno al fine di garantire la continuità delle attività.

L'ammissione di un ente del terzo settore richiesta ed accolta potrà essere temporaneamente sospesa qualora determinasse il venir meno della condizione di cui al comma precedente. La condizione di associato sarà riconosciuta automaticamente nel momento in cui cesseranno di esistere le condizioni della sospensione, seguendo l'ordine cronologico di richiesta che potrà essere consultato attraverso la lista d'attesa.

L'Associazione potrà inserire la lista d'attesa sul sito web istituzionale.

5.4 La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo che delibererà in merito entro settanta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda; l'ammissione decorre dalla data di delibera favorevole da parte del Consiglio. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo è tenuto a fornire al diretto interessato motivazione scritta entro trenta giorni dall'avvenuto rigetto.

L'aspirante socio potrà comunque chiedere entro trenta giorni dalla comunicazione che, sul provvedimento di rigetto come sopra motivato, si esprima la prima assemblea utile degli associati che sarà convocata.

5.5 La qualità di associato non è trasmissibile ad altre associazioni.

5.6 Presso la sede dell'associazione è tenuto il registro delle organizzazioni aderenti.

5.7 Le organizzazioni associate cessano di appartenere all'associazione per:

- ☐ scioglimento dell'associazione o organismo rappresentato, nonché trasformazione in soggetto diverso dall'ETS o esclusione dal registro unico nazionale degli ETS;
- ☐ recesso volontario;
- ☐ il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge;
- ☐ esclusione per comportamento contrario allo statuto e ai regolamenti, se emanati;
- ☐ decadenza per mancato versamento della quota sociale

annuale entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, oppure, per coloro che si iscrivono successivamente entro due mesi dall'iscrizione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, nei soli casi di accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per aver compiuto atti, precisamente identificati e contestati, che abbiano determinato un danno, anche non patrimoniale, all'associazione.

La relativa delibera deve essere comunicata, con motivazione, in forma scritta.

La decadenza si verificherà automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa da parte del socio entro i termini di scadenza sopra indicati e per la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 5.2 dello statuto.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

6.1 Tutti gli enti associati hanno pari doveri e diritti.

6.2 Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti se emanati e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) partecipare all'attività associativa, promuovendone la crescita sia nel territorio che nel settore di appartenenza;
- d) corrispondere la quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

6.3 Gli associati hanno diritto a:

- a. partecipare direttamente o per delega all'assemblea con diritto di voto, con il limite che ogni associato non sia portatore di più di due deleghe;
- b. partecipare alle assemblee con diritto all'elettorato attivo e passivo, e se ammesse a far parte dell'associazione da almeno tre mesi e in regola col pagamento della quota sociale;
- c. essere informati e partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- d. esaminare i libri sociali previa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo che entro 15 giorni delegherà a tal fine un dipendente per la prenotazione di un apposito appuntamento.

6.4 In particolare l'associazione adotta misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di documentazione rilevante ed inerente lo svolgimento di tale funzione e attività.

L'Associazione potrà inserire la lista d'attesa sul sito web istituzionale.

Inoltre la programmazione dell'associazione si sviluppa in coerenza con le indicazioni della Fondazione ONC e seguendo il metodo della "programmazione partecipata" finalizzato a recepire le istanze e i bisogni che il territorio e le organizzazioni esprimono. La programmazione partecipata si esprime in specifici momenti informativi, di confronto, progettuali, decisionali e di restituzione.

6.5 In quanto ente accreditato Centro di Servizio per il Volontariato predispone misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attribuzione di un ruolo attivo dei soci nella definizione della programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella valutazione dell'impatto sociale, nella redazione del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso, al governo dell'ente.

6.6 Gli aderenti non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Organi dell'associazione

7.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Le cariche sociali hanno durata di tre anni.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del mandato conferito.

Coloro che ricoprono cariche all'interno dell'associazione debbono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo iscritti nell'albo dei revisori contabili, per i quali deve essere previsto un compenso.

Per gli altri organi è previsto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all'associazione.

7.2 I componenti degli organi debbono essere scelti fra cittadini di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e

professionalità, residenti o domiciliati da almeno due anni nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

7.3 Non possono ricoprire incarichi negli organi dell'associazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del c.c.;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla l. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per qualunque delitto non colposo.

d) siano in carica come parlamentari nazionali ed europei, ministri, viceministri, sottosegretari o comunque denominati del Governo nazionale e di quello europeo, presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, sindaci, assessori, Presidenti e componenti dei Consigli circoscrizionali, Presidenti e componenti delle giunte delle Unioni dei Comuni, consiglieri, Presidenti e componenti degli organi di comunità montane e di circoscrizioni comunque denominati, componenti gli organi direttivi di qualsiasi livello, di qualsiasi partito o movimento politico che ha depositato negli ultimi ventiquattro mesi il simbolo presso il Ministero degli Interni o per le elezioni dei Consigli elettivi di enti locali, Presidenti e Consiglieri di Amministrazione di Aziende Speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d. l. 18 agosto 2000 n. 267, nonché Presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra enti locali.

e) abbiano rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto, di consulenza professionale, di fornitura o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con l'associazione, e/o con strutture da questa promosse o gestite;

f) ricoprono il ruolo di Presidente di organismi a cui gli enti del terzo settore attribuiscono funzioni di rappresentanza;

g) siano parenti o affini fino al terzo grado di dipendenti,

consulenti, collaboratori o fornitori a qualunque titolo dell'associazione.

7.4 Gli organi dell'associazione, con appositi regolamenti, debbono definire le modalità e le documentazioni necessarie secondo le quali ciascun organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché dei provvedimenti conseguenti, ivi comprese le previsioni di sospensione e di decadenza dalle funzioni dell'interessato.

7.5 I componenti il Consiglio Direttivo debbono essere scelti anche con l'adozione di processi di elezione funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'associazione tra persone con esperienza, in materie inerenti ai settori di intervento della Associazione, con particolare riferimento alle esigenze del territorio di competenza della stessa, o funzionali alla sua attività, in possesso di adeguate conoscenze confacenti alla natura, all'attività istituzionale e alle modalità di amministrazione della Associazione. Negli organi dell'associazione deve essere presente il genere meno rappresentato.

7.6 L'associazione, mediante apposito regolamento approvato dall'assemblea, si dota di regole per le procedure di elezione dei componenti gli organi nei quali siano tra l'altro specificate le competenze e i profili di professionalità richiesti ed idonei ad assicurare la composizione degli organi che permetta la più qualificata ed efficace azione dell'associazione.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

8.1 L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione, rappresentati dal legale rappresentante dell'ente o da un altro associato munito di delega, ai sensi dell'art. 6.3 del presente statuto.

8.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo che la convoca in via ordinaria almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche da inviarsi attraverso strumenti telematici individuati dal consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno da inviare ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso d'urgenza. In caso di assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente più giovane di età o da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

8.3 L'Assemblea è riunita in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. In seduta straordinaria è convocata secondo le modalità previste all'art. 15 per modifiche statutarie, in caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e in casi previsti per legge.

8.4 La convocazione dell'Assemblea ordinaria può avvenire an-

che su richiesta scritta di almeno un decimo degli aderenti indicante l'ordine del giorno dell'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta nei dieci giorni successivi.

8.5 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.6 Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi all'associazione e in regola col pagamento della quota hanno diritto di voto, uno per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.7 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo per giusta causa;
- c) definire gli obiettivi e deliberare i programmi di attività in relazione alle finalità di cui all'art. 3;
- d) discutere e approvare il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno seguente e quello preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- e) discutere e approvare eventuali regolamenti;
- f) approvare bilancio sociale entro il mese di giugno dell'anno seguente;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione nei loro confronti;
- h) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- a) deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

8.8 È ammessa la possibilità di partecipazione dell'associato per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e legittimati, e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione, nonché di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli associati potranno esercitare, attraverso la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

8.9 Il verbale delle sedute da redigere nei tempi richiesti dalla ordinaria diligenza, da conservare in apposito registro consultabile da tutti gli aderenti deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

8.10 Nel caso il numero degli associati superi i cinquecento ETS, in conformità all'art. 24, comma 5 del Codice del Terzo

settore l'Assemblea potrà svolgersi anche attraverso Assemblee separate provinciali che riuniscono i soci aventi sede rispettivamente nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e che verranno convocate.

8.11 Le Assemblee territoriali sono convocate dal Presidente nello stesso giorno o comunque a non più di quindici giorni l'una dall'altra, con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e sono competenti su tutti gli oggetti.

8.12 Le Assemblee territoriali in particolare si occupano della elezione dei membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi per ambito territoriale.

8.13 I voti espressi in ogni assemblea separata verranno portati in assemblea generale da delegati, le cui modalità di designazione verranno determinate con un apposito regolamento, i quali porteranno i voti favorevoli e i voti contrari espressi dall'assemblea territoriale come da relativa delibera e con vincolo di mandato. Alla assemblea generale si effettuerà il conteggio e la sintesi dei voti complessivi, che determinano l'approvazione o meno della proposta di delibera all'ordine del giorno. All'Assemblea generale possono assistere (senza diritto di voto) anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da quindici persone fisiche candidate dalle associazioni socie, il cui mandato dura tre anni e che possono restare in carica al massimo per tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione dovrà essere composto da 5 amministratori scelti fra candidati di associazione socie con sede nel territorio della Provincia di Rimini, da 5 amministratori scelti fra candidati di associazione socie con sede nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, da 5 amministratori scelti fra candidati di associazione socie con sede nel territorio della Provincia di Ravenna.

Il Consiglio Direttivo, ha durata di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno.

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato esecutivo (preferibilmente composto da presidente e vicepresidenti) con funzioni operative e gestionali delegate dal Consiglio Direttivo ed il cui funzionamento sarà disciplinato in un regolamento adottato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può altresì disporre delle deleghe specifiche al Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo si compone di 3 membri e al suo insediamento nomina il Presidente del Comitato e il Segretario del Comitato. Al Comitato, senza diritto di voto, partecipano i direttori e possono essere invitati i membri dello staff tecnico.

9.2 Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi

minoritari di associati, ogni associazione socia o filiera associativa di cui facciano parte altre associazioni socie potrà comunque esprimere non più di un rappresentante tra i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

9.3 Qualora il numero degli associati superi i cinquecento ETS, per l'elezione del Consiglio Direttivo, onde favorire il massimo di partecipazione e democraticità, il territorio romagnolo si articola in tre collegi elettorali, corrispondenti alle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. A ciascun collegio sono assegnati cinque seggi in Consiglio. Ogni associato può avanzare una sola candidatura e solo per il collegio ove ha sede legale. Ogni associato vota nel collegio ove ha sede legale e solo per i candidati del suo collegio, con lista unica, nel corso dell'Assemblea elettiva che ha la forma dell'Assemblea separata come previsto dall'art. 8.12 del presente statuto. Sono eletti i candidati che ricevono più voti in ciascun collegio, fino al completamento dei seggi disponibili. In caso di decadenza per qualunque motivo di un consigliere, viene sostituito dal primo dei non eletti nel medesimo collegio elettorale.

Se decade la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio direttivo.

La mancata, ingiustificata, partecipazione a tre riunioni di consiglio direttivo consecutive comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

I consiglieri che annualmente risultano assenti ingiustificati alla metà degli incontri regolarmente convocati decadono automaticamente.

Il Consiglio Direttivo accerta e dichiara la decadenza del consigliere.

Le modalità di presentazione delle candidature ed altri aspetti dell'elezione del Consiglio Direttivo sono fissate dal regolamento elettorale approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

9.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante convocazione scritta anche da inviarsi attraverso strumenti telematici individuati dal consiglio direttivo, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di urgenza, e quando lo richiedano almeno la metà dei consiglieri. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

9.5 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente più giovane di età.

9.6 Il Consiglio Direttivo di norma delibera a maggioranza semplice. Non è ammessa presenza per delega ad altro consigliere o socio.

9.7 Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano salvo

il caso in cui le delibere riguardino singole persone ovvero quando almeno un terzo dei consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.

9.8 Il Consiglio Direttivo attua gli orientamenti strategici decisi dall'Assemblea e adempie gli obblighi amministrativi dell'associazione. In particolare ha i seguenti compiti:

A. elegge il Presidente ed i Vicepresidenti. Eventualmente assegna altri ruoli ai consiglieri;

B. cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;

C. propone all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'associazione, dei suoi organi, delle strutture di servizio da questa costituite e/o gestite;

D. sottopone per l'approvazione all'Assemblea il programma di lavoro annuale;

E. presenta all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;

F. accoglie o respinge con parere motivato le domande di adesione a socio;

G. delibera riguardo all'esclusione di un'organizzazione come previsto per i motivi di cui agli artt. 5.2 e 5.7 riferendone in Assemblea;

H. ratifica o modifica nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

I. documenta nel bilancio annuale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse svolte ai sensi dell'art. 6 del CTS;

J. predispone e rende pubblico il bilancio sociale dell'associazione ai sensi dell'art. 14 del CTS e, in caso di ente accreditato alla gestione del CSV, dell'art. 61, comma 1, lett. 1).

9.9 Qualora siano previste delibere che coinvolgono i consiglieri relativamente a rapporti parentali, professionali o, in casi di conflitto d'interesse riguardanti l'associazione di appartenenza, il consigliere coinvolto dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione. In caso di conflitto d'interessi si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

9.10 Il verbale delle sedute da conservare in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti deve essere firmato dal Presidente e dal segretario che partecipa alle sedute con funzione di segretario verbalizzante. Il verbale è oggetto di lettura e approvazione nell'incontro successivo.

9.11 I membri dell'Organo di controllo e i Direttori possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

9.12 Nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'adunanza si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomuni-

cazione, indicando le modalità di collegamento (e potendosi riservare, con successiva comunicazione, le ulteriori specifiche tecniche); in tal caso potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi in modalità esclusivamente telematica a condizione che:

- ☐ sia rispettato il metodo collegiale;
- ☐ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- ☐ sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

9.13 Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente, o su proposta di un terzo dei componenti del Consiglio, componenti dello staff operativo dell'associazione e/o eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Il Presidente

10.1 Il Presidente è presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Non può ricoprire tale carica complessivamente per più di nove anni.

Non possono ricoprire l'incarico di Presidente dell'associazione:

- coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di Comuni e consorzi intercomunali e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- i consiglieri di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- i parlamentari nazionali ed europei;
- coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo può revocare l'incarico di presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranza del Consiglio medesimo.

10.2 Il Consiglio Direttivo nomina due Vicepresidenti, scelti tra i consiglieri candidati dalle associazioni delle province diverse da quella che esprime il Presidente.

Rappresentano in Consiglio le istanze e le sensibilità del territorio di riferimento e coadiuvano il Presidente nella

funzione di rappresentanza dell'associazione. Con il loro impegno e la loro partecipazione ad iniziative e riunioni anche fuori territorio, facilitano l'armonico e partecipe inserimento del CSV nella rete regionale e nazionale dei CSV, la fluidità dei rapporti con gli enti pubblici e con gli altri enti di rappresentanza del Terzo settore e della società civile.

In caso di assenza, di impedimento, autosospensione o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente più giovane di età.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno, può delegare uno dei due vice Presidenti ad intervenire in sua sostituzione.

Art. 11 - Organo di controllo

11.1 L'Organo di controllo è composto da tre membri, uno per ciascun collegio elettorale, eletti con modalità definite nel regolamento elettorale. Il loro mandato dura tre anni.

Nel caso in cui l'associazione venga accreditata come Centro di Servizio, due membri del collegio saranno eletti dall'Assemblea mentre il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo (OTC).

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra i non soci delle associazioni aderenti, avuto riguardo alla loro competenza e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 30 e 61 lett. k) del Codice del Terzo Settore.

I componenti di tale organo potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo del CSV senza diritto di voto.

L'Organo di controllo esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; i suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

11.2 L'Organo di controllo potrà esercitare altresì la revisione legale dei conti, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore. In tal caso, tutti i suoi componenti devono essere composti da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Clausola di conciliazione

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra soci e/o tra il singolo socio e l'associazione relative all'interpretazione e/o applicazione del presente statuto, purché relative ai diritti disponibili ed in assenza d'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di conciliazione in base alla procedura di un orga-

nismo di Mediazione, pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e con sede nel territorio della Romagna, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Art. 13 - Bilancio e bilancio sociale

13.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il bilancio economico deve rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un intero anno solare; va redatto secondo le norme civilistiche e fiscali vigenti per gli enti del terzo settore e in particolare per le organizzazioni di volontariato. Detto bilancio sarà corredato da rendiconti specifici riguardanti progetti e/o gruppi di attività significative e rilevanti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.

Nella votazione di approvazione del bilancio economico in Assemblea, i membri del Consiglio Direttivo non votano.

Il bilancio di esercizio deve restare depositato nella sede dell'associazione, per essere visionato dai soci richiedenti, nei sette giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione. Potendosi svolgere delle Assemblee provinciali, come previsto nell'art. 8 c. 10, i soci potranno prendere visione del bilancio anche nelle sedi operative dislocate in ogni provincia nei sette giorni che precedono l'assemblea.

Qualora sia affidata all'associazione la gestione del Centro di servizio per il volontariato, le somme assegnate provenienti dal FUN saranno gestite e rendicontate separatamente rispetto ad altri contributi o diverse entrate.

13.3. L'associazione redige inoltre il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e ne cura il deposito e la pubblicazione secondo quanto previsto dal CTS.

Art. 14 - Risorse economiche

14.1 Il patrimonio dell'associazione è quello derivante da tutte le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, che l'associazione trae dalle seguenti fonti:

- a) eventuali quote associative;
- b) proventi dal FUN relativi alla funzione di CSV;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) entrate derivanti da eventuali attività ex art 6 CTS;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti da convenzioni o altri rapporti
- i) qualsiasi altra fonte prevista dalla normativa vigente.

14.2 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di persona delegata del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

15.1 Le proposte di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione possono essere avanzate da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; per discutere tali proposte e deliberare in merito deve essere convocata una riunione dell'Assemblea in seduta straordinaria.

15.2 Le assemblee per la modifica dello statuto o per operazioni straordinarie (fusione, scissione) sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano a maggioranza dei presenti.

15.3 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti all'associazione.

15.4 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, seguite le previsioni dell'ONC relativamente a residui di provenienza FUN e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 16 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 17- Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile ed in via residuale, al Codice Civile.

Art. 18 - Norma transitoria

Fatta salva la scadenza del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo attualmente in carica, gli stessi si intendono prorogati fino all'approvazione del bilancio previsto dall'art. 9.1 dello Statuto.

Firmato: Giorgia Brugnettoni

Firmato: Marco Maltoni Notaio

